

Verbale di Accordo

Agevolazioni Tariffarie

Roma, 17 maggio 2011

Tra

Enel SpA, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Gorga, Crivelli, Coffaro

e

la Filctem, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni

la Flaei, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Meazzi, Losetti, Mancuso, Testa

la Uilcem, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli

PREMESSO CHE

- il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico pone alle aziende del settore "problemi tecnici, operativi e gestionali che potrebbero non consentire di continuare ad assicurare la fruizione delle agevolazioni tariffarie secondo le modalità in atto" (cfr. lettera allegata al Ccnl 18 luglio 2006);
- in sede di stipula del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 2006 (cfr. lettera citata), le aziende hanno prospettato i suddetti problemi alle Organizzazioni sindacali che ne hanno preso atto, pervenendosi all'impegno di definire la materia a livello aziendale;


tutto quanto sopra premesso e considerato,

le Parti

concordano su quanto segue.

1. Entro la prima quindicina di novembre 2011, le Parti procederanno ad una verifica dell'istituto delle agevolazioni tariffarie per dare attuazione a quanto previsto nella lettera contrattuale citata in premessa.
2. Tenuto conto delle misure concordate per sostenere il sistema di previdenza complementare in Azienda con separati e distinti verbali sottoscritti in data 17 maggio 2011, le Parti convengono altresì di dare operativamente attuazione a quanto previsto dal comma precedente relativamente alle agevolazioni tariffarie, con imprescindibile contestualità rispetto all'attuazione delle suddette misure di sostegno previdenziale.

Letto, confermato e sottoscritto.



The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are signatures for Cioffi, Gorga, Crivelli, and Coffaro. In the center, there are signatures for Morselli and Berni. On the right, there are signatures for De Masi, Arca, Meazzi, Losetti, Mancuso, and Testa. At the bottom right, there are signatures for Pascucci and Marcelli.

Verbale di Accordo

Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in Azienda

Roma, 17 maggio 2011

Tra

Enel SpA, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Gorga, Crivelli, Coffaro

e

la Filctem, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni

la Flaei, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Meazzi, Losetti, Mancuso, Testa


la Uilcem, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli

PREMESSO CHE

- in Enel esiste (costituito con verbale 3 dicembre 1998) il FOPEN, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Gruppo Enel, che ha l'obiettivo di assicurare una più elevata copertura pensionistica, aggiuntiva rispetto a quella offerta dal sistema previdenziale pubblico obbligatorio;
- con verbale del 10 aprile 2007 le Parti hanno introdotto talune modifiche allo Statuto Fopen intese a definire, oltre ai necessari adeguamenti alla legislazione sopra ricordata, anche significativi miglioramenti connessi in particolare all'ampliamento della platea dei possibili destinatari/beneficiari;
- in occasione degli ultimi rinnovi contrattuali sono stati concordati, per quanto concerne la parte economica, anche interventi sulla previdenza complementare assunta dalle Parti quale obiettivo di particolare reciproco interesse;

tenuto altresì conto

- della comune volontà delle Parti di realizzare ulteriori interventi di sostegno e valorizzazione del sistema di previdenza complementare in Azienda;



Handwritten signatures of the representatives of the parties involved in the agreement. From left to right, the signatures are: a stylized signature, a signature that appears to be 'Morselli', a signature that appears to be 'De Masi', a signature that appears to be 'Cioffi', and a signature that appears to be 'Mancuso'.

tutto quanto sopra premesso e considerato,

le Parti

concordano su quanto segue.

1. Nei confronti del personale che si trovi nelle seguenti condizioni:
 - a) sia in servizio alla data del 1° dicembre 2011 e risulti esserlo stato già alla data del 1° agosto 1979;
 - b) sia in servizio alla data del 1° dicembre 2011 e risulti essere stato assunto successivamente alla data del 1° agosto 1979 ma anteriormente a quella del 1° luglio 1996,

sarà riconosciuto – a decorrere dal 1° dicembre 2011 - un assegno mensile “ad personam” secondo gli importi lordi previsti nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente verbale (tabella 1 per i lavoratori di cui alla lett. a e tabella 2 per i lavoratori di cui alla lett. b). Nelle tabelle è indicato per comodità oltre al valore degli importi mensili, anche quello corrispondente annuale.



2. Tali importi sono variabili in funzione dell'età anagrafica del dipendente alla data del 30 novembre 2011 (mese precedente l'applicazione del presente verbale).

Ai lavoratori aventi titolo sarà erogato l'importo mensile di cui alla colonna 2 corrispondente all'età anagrafica posseduta alla data del 30 novembre 2011, per i mesi occorrenti alla maturazione dell'età successiva; a partire dal mese successivo al compimento di tale età, verrà erogato il corrispondente importo mensile di cui alla colonna 3 (somma di colonna 1 e di colonna 2); nei confronti dei lavoratori che compiono gli anni nel mese di novembre 2011, verrà erogato direttamente l'importo mensile corrispondente di colonna 3.

Nei confronti dei lavoratori aventi titolo che compiono 65 anni entro un anno dall'avvio applicativo del presente verbale, verrà corrisposto, nel mese successivo al compimento di detta età, l'importo annuale corrispondente di cui alla relativa colonna 3.

3. Gli importi come sopra determinati – non soggetti a rivalutazione – saranno erogati, fino alla cessazione dal servizio (e comunque non oltre l'età di 65 anni), per 12 mensilità annue; essi non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini degli istituti retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.
4. Per i lavoratori iscritti al FOPEN o che vi aderiscano successivamente, gli importi di cui sopra saranno versati al FOPEN stesso a decorrere dal 1° dicembre 2011 per i lavoratori già iscritti, o dalla data di successiva adesione per gli altri.

Per i lavoratori non aderenti al FOPEN, gli importi in questione – al netto dei maggiori oneri contributivi a carico dell'Azienda - saranno corrisposti in cifra non



rivalutabile, fermo restando quanto previsto dal comma precedente in caso di adesione.

Anche i lavoratori iscritti al FOPEN avranno facoltà di optare per la soluzione di cui al comma precedente, in alternativa al versamento al FOPEN; tale opzione dovrà essere esercitata entro 3 mesi dalla data del 1° dicembre 2011 per i lavoratori già iscritti al FOPEN a quella data, ovvero entro 3 mesi dall'iscrizione per i lavoratori che vi aderiscano successivamente. In caso di mancata opzione, troverà applicazione la soluzione di cui al 1° comma del presente punto 4, con le decorrenze ivi indicate.

5. Agli effetti del presente verbale, per lavoratori "iscritti" o che "aderiscano" al FOPEN s'intendono anche i lavoratori che aderiscano al FOPEN con il solo conferimento, anche tacito, del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, secondo le previsioni legislative vigenti.

Modalità applicative/incentivi

6. I contenuti del presente verbale saranno resi noti al personale con apposita informativa – da diffondere con i consueti strumenti di comunicazione aziendale – volta anche a sensibilizzare il personale stesso sulle finalità del predetto verbale in modo da favorire la più ampia e volontaria adesione dei lavoratori, anche attraverso opportune misure incentivanti (cfr. comma 8).
7. Detta adesione si intenderà acquisita, per praticità operativa, qualora il personale avente titolo non abbia manifestato la mancanza di interesse a vedersi applicato l'accordo entro il mese di ottobre 2011, secondo le modalità che verranno indicate nell'informativa di cui al comma precedente.
8. Per assicurare la certezza applicativa dell'accordo e favorire l'adesione da parte del personale, gli importi "base" di cui alle tabelle 1 e 2 saranno congruamente aumentati per coloro che, non avendo esplicitato l'intendimento contrario, risulteranno aver aderito all'accordo stesso entro la data indicata del 31 ottobre: nei confronti di tali lavoratori, pertanto, troveranno applicazione i superiori importi con incentivo precisati nelle tabelle 3 e 4.
9. Le Parti effettueranno una verifica entro la prima quindicina di novembre ed in quella sede valuteranno la situazione venutasi a delineare. Tenuto conto di quanto previsto dal 2° comma del verbale 17 maggio 2011 sulle "Agevolazioni tariffarie", le Parti convengono di dare attuazione al presente verbale con imprescindibile contestualità rispetto all'operatività delle misure previste per attuare la lettera contrattuale sulle suddette "Agevolazioni tariffarie".

All. c.s.

Letto, confermato e sottoscritto.

The image shows several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or names like 'Cavani', 'Hicell', and 'Muller'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

IMPORTO SENZA INCENTIVO - TAB. 1

Lavoratori in servizio alla data del 1° agosto 1979

Punto 1.a) - Verbale di accordo del 17 maggio 2011

Età	Importo per 12 mensilità			Importo annuale		
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
30	18,67	93,92	112,59	224,04	1.127,04	1.351,08
31	19,68	93,92	113,60	236,16	1.127,04	1.363,20
32	20,77	93,92	114,69	249,24	1.127,04	1.376,28
33	21,93	93,92	115,85	263,16	1.127,04	1.390,20
34	23,17	93,92	117,09	278,04	1.127,04	1.405,08
35	24,51	93,92	118,43	294,12	1.127,04	1.421,16
36	25,96	93,92	119,88	311,52	1.127,04	1.438,56
37	27,52	93,92	121,44	330,24	1.127,04	1.457,28
38	29,20	93,92	123,12	350,40	1.127,04	1.477,44
39	31,03	93,92	124,95	372,36	1.127,04	1.499,40
40	33,01	93,92	126,93	396,12	1.127,04	1.523,16
41	35,18	93,92	129,10	422,16	1.127,04	1.549,20
42	37,55	93,92	131,47	450,60	1.127,04	1.577,64
43	40,14	93,92	134,06	481,68	1.127,04	1.608,72
44	43,01	93,92	136,93	516,12	1.127,04	1.643,16
45	46,17	93,92	140,09	554,04	1.127,04	1.681,08
46	49,69	93,92	143,61	596,28	1.127,04	1.723,32
47	53,61	93,92	147,53	643,32	1.127,04	1.770,36
48	58,02	93,92	151,94	696,24	1.127,04	1.823,28
49	63,00	93,92	156,92	756,00	1.127,04	1.883,04
50	68,66	93,92	162,58	823,92	1.127,04	1.950,96
51	75,16	93,92	169,08	901,92	1.127,04	2.028,96
52	82,69	93,92	176,61	992,28	1.127,04	2.119,32
53	91,50	93,92	185,42	1.098,00	1.127,04	2.225,04
54	101,95	93,92	195,87	1.223,40	1.127,04	2.350,44
55	114,51	93,92	208,43	1.374,12	1.127,04	2.501,16
56	129,92	93,92	223,84	1.559,04	1.127,04	2.686,08
57	149,21	93,92	243,13	1.790,52	1.127,04	2.917,56
58	174,07	93,92	267,99	2.088,84	1.127,04	3.215,88
59	207,28	93,92	301,20	2.487,36	1.127,04	3.614,40
60	253,84	93,92	347,76	3.046,08	1.127,04	4.173,12
61	323,77	93,92	417,69	3.885,24	1.127,04	5.012,28
62	440,44	93,92	534,36	5.285,28	1.127,04	6.412,32
63	673,96	93,92	767,88	8.087,52	1.127,04	9.214,56
64	1.374,87	93,92	1.468,79	16.498,44	1.127,04	17.625,48
65	1.399,90	0,00	1.399,90	16.798,80	0,00	16.798,80

IMPORTO SENZA INCENTIVO - TAB. 2

Lavoratori assunti successivamente al 1° agosto 1979 ma anteriormente al 1° luglio 1996

Punto 1.b) - Verbale di accordo del 17 maggio 2011

Età	Importo per 12 mensilità			Importo annuale		
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
30	4,98	25,00	29,98	59,76	300,00	359,76
31	5,25	25,00	30,25	63,00	300,00	363,00
32	5,53	25,00	30,53	66,36	300,00	366,36
33	5,84	25,00	30,84	70,08	300,00	370,08
34	6,18	25,00	31,18	74,16	300,00	374,16
35	6,53	25,00	31,53	78,36	300,00	378,36
36	6,92	25,00	31,92	83,04	300,00	383,04
37	7,33	25,00	32,33	87,96	300,00	387,96
38	7,78	25,00	32,78	93,36	300,00	393,36
39	8,27	25,00	33,27	99,24	300,00	399,24
40	8,80	25,00	33,80	105,60	300,00	405,60
41	9,38	25,00	34,38	112,56	300,00	412,56
42	10,01	25,00	35,01	120,12	300,00	420,12
43	10,70	25,00	35,70	128,40	300,00	428,40
44	11,46	25,00	36,46	137,52	300,00	437,52
45	12,31	25,00	37,31	147,72	300,00	447,72
46	13,24	25,00	38,24	158,88	300,00	458,88
47	14,29	25,00	39,29	171,48	300,00	471,48
48	15,46	25,00	40,46	185,52	300,00	485,52
49	16,79	25,00	41,79	201,48	300,00	501,48
50	18,30	25,00	43,30	219,60	300,00	519,60
51	20,03	25,00	45,03	240,36	300,00	540,36
52	22,04	25,00	47,04	264,48	300,00	564,48
53	24,39	25,00	49,39	292,68	300,00	592,68
54	27,17	25,00	52,17	326,04	300,00	626,04
55	30,52	25,00	55,52	366,24	300,00	666,24
56	34,62	25,00	59,62	415,44	300,00	715,44
57	39,77	25,00	64,77	477,24	300,00	777,24
58	46,39	25,00	71,39	556,68	300,00	856,68
59	55,24	25,00	80,24	662,88	300,00	962,88
60	67,65	25,00	92,65	811,80	300,00	1.111,80
61	86,29	25,00	111,29	1.035,48	300,00	1.335,48
62	117,38	25,00	142,38	1.408,56	300,00	1.708,56
63	179,62	25,00	204,62	2.155,44	300,00	2.455,44
64	366,43	25,00	391,43	4.397,16	300,00	4.697,16
65	373,10	0,00	373,10	4.477,20	0,00	4.477,20

M. P. V.
Spina
M. M. M.
Spina
M. M. M.
Spina

IMPORTO CON INCENTIVO - TAB. 3

Lavoratori in servizio alla data del 1° agosto 1979

Punto 1.a) - Verbale di accordo del 17 maggio 2011

Età	Importo per 12 mensilità			Importo annuale		
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
30	19,60	98,61	118,21	235,20	1.183,32	1.418,52
31	20,67	98,61	119,28	248,04	1.183,32	1.431,36
32	21,80	98,61	120,41	261,60	1.183,32	1.444,92
33	23,02	98,61	121,63	276,24	1.183,32	1.459,56
34	24,33	98,61	122,94	291,96	1.183,32	1.475,28
35	25,74	98,61	124,35	308,88	1.183,32	1.492,20
36	27,26	98,61	125,87	327,12	1.183,32	1.510,44
37	28,89	98,61	127,50	346,68	1.183,32	1.530,00
38	30,66	98,61	129,27	367,92	1.183,32	1.551,24
39	32,58	98,61	131,19	390,96	1.183,32	1.574,28
40	34,66	98,61	133,27	415,92	1.183,32	1.599,24
41	36,94	98,61	135,55	443,28	1.183,32	1.626,60
42	39,42	98,61	138,03	473,04	1.183,32	1.656,36
43	42,15	98,61	140,76	505,80	1.183,32	1.689,12
44	45,16	98,61	143,77	541,92	1.183,32	1.725,24
45	48,48	98,61	147,09	581,76	1.183,32	1.765,08
46	52,17	98,61	150,78	626,04	1.183,32	1.809,36
47	56,29	98,61	154,90	675,48	1.183,32	1.858,80
48	60,92	98,61	159,53	731,04	1.183,32	1.914,36
49	66,15	98,61	164,76	793,80	1.183,32	1.977,12
50	72,10	98,61	170,71	865,20	1.183,32	2.048,52
51	78,92	98,61	177,53	947,04	1.183,32	2.130,36
52	86,82	98,61	185,43	1.041,84	1.183,32	2.225,16
53	96,08	98,61	194,69	1.152,96	1.183,32	2.336,28
54	107,04	98,61	205,65	1.284,48	1.183,32	2.467,80
55	120,24	98,61	218,85	1.442,88	1.183,32	2.626,20
56	136,41	98,61	235,02	1.636,92	1.183,32	2.820,24
57	156,67	98,61	255,28	1.880,04	1.183,32	3.063,36
58	182,78	98,61	281,39	2.193,36	1.183,32	3.376,68
59	217,64	98,61	316,25	2.611,68	1.183,32	3.795,00
60	266,53	98,61	365,14	3.198,36	1.183,32	4.381,68
61	339,96	98,61	438,57	4.079,52	1.183,32	5.262,84
62	462,46	98,61	561,07	5.549,52	1.183,32	6.732,84
63	707,66	98,61	806,27	8.491,92	1.183,32	9.675,24
64	1.443,62	98,61	1.542,23	17.323,44	1.183,32	18.506,76
65	1.469,90	0,00	1.469,90	17.638,80	0,00	17.638,80

IMPORTO CON INCENTIVO - TAB. 4

Lavoratori assunti successivamente al 1° agosto 1979 ma anteriormente al 1° luglio 1996

Punto 1.b) - Verbale di accordo del 17 maggio 2011

Età	Importo per 12 mensilità			Importo annuale		
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
30	5,72	28,75	34,47	68,64	345,00	413,64
31	6,03	28,75	34,78	72,36	345,00	417,36
32	6,36	28,75	35,11	76,32	345,00	421,32
33	6,72	28,75	35,47	80,64	345,00	425,64
34	7,10	28,75	35,85	85,20	345,00	430,20
35	7,51	28,75	36,26	90,12	345,00	435,12
36	7,96	28,75	36,71	95,52	345,00	440,52
37	8,43	28,75	37,18	101,16	345,00	446,16
38	8,95	28,75	37,70	107,40	345,00	452,40
39	9,51	28,75	38,26	114,12	345,00	459,12
40	10,12	28,75	38,87	121,44	345,00	466,44
41	10,78	28,75	39,53	129,36	345,00	474,36
42	11,51	28,75	40,26	138,12	345,00	483,12
43	12,30	28,75	41,05	147,60	345,00	492,60
44	13,18	28,75	41,93	158,16	345,00	503,16
45	14,15	28,75	42,90	169,80	345,00	514,80
46	15,23	28,75	43,98	182,76	345,00	527,76
47	16,43	28,75	45,18	197,16	345,00	542,16
48	17,78	28,75	46,53	213,36	345,00	558,36
49	19,31	28,75	48,06	231,72	345,00	576,72
50	21,04	28,75	49,79	252,48	345,00	597,48
51	23,04	28,75	51,79	276,48	345,00	621,48
52	25,34	28,75	54,09	304,08	345,00	649,08
53	28,04	28,75	56,79	336,48	345,00	681,48
54	31,25	28,75	60,00	375,00	345,00	720,00
55	35,10	28,75	63,85	421,20	345,00	766,20
56	39,82	28,75	68,57	477,84	345,00	822,84
57	45,73	28,75	74,48	548,76	345,00	893,76
58	53,35	28,75	82,10	640,20	345,00	985,20
59	63,53	28,75	92,28	762,36	345,00	1.107,36
60	77,80	28,75	106,55	933,60	345,00	1.278,60
61	99,23	28,75	127,98	1.190,76	345,00	1.535,76
62	134,99	28,75	163,74	1.619,88	345,00	1.964,88
63	206,56	28,75	235,31	2.478,72	345,00	2.823,72
64	421,39	28,75	450,14	5.056,68	345,00	5.401,68
65	429,06	0,00	429,06	5.148,72	0,00	5.148,72

M. P. P.
Di Anna
Margherita
Di Anna

Verbale di Accordo

Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare a favore dei "giovani"

Roma, 17 maggio 2011

Tra

Enel SpA, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Gorga, Crivelli, Coffaro

e

la Filctem, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni

la Flaei, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Meazzi, Losetti, Mancuso, Testa

la Uilcem, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli

PREMESSO CHE




- in relazione agli interventi di riforma del sistema previdenziale pubblico obbligatorio, che determinano in prospettiva una contrazione dei relativi trattamenti, è emersa – a livello di "sistema Paese" – l'esigenza di favorire la costituzione e lo sviluppo di un sistema di previdenza complementare (cfr. D. Lgs. 252/05);
- è intendimento delle Parti attuare particolari misure di sostegno previdenziale a favore del personale con minore anzianità di servizio in azienda nei termini di seguito precisati;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

le Parti


concordano su quanto segue.

1. Nei confronti del personale assunto a far data dal 1° luglio 1996 ed in servizio alla data del 1° dicembre 2011, semprechè iscritto al FOPEN, sarà attribuito e direttamente versato al FOPEN stesso un importo annuo lordo di € 170,00, a decorrere dal 1° dicembre 2011, qualora risulti già iscritto a tale data, ovvero dalla data di successiva adesione.




2. L'importo come sopra determinato – non soggetto a rivalutazione – sarà erogato, fino alla cessazione dal servizio (e comunque non oltre l'età di 65 anni), per 12 mensilità annue; tali importi non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini degli istituti retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.
3. Agli effetti del presente verbale, per lavoratori "iscritti" o che "aderiscano" al FOPEN s'intendono anche i lavoratori che aderiscano al FOPEN con il solo conferimento, anche tacito, del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, secondo le previsioni legislative vigenti.
4. Il presente verbale verrà applicato nei confronti del personale avente titolo che non abbia manifestato il contrario interesse entro il mese di ottobre 2011, secondo le modalità indicate nell'informativa che verrà data al personale stesso.
5. Tenuto conto di quanto previsto dal 2° comma del verbale 17 maggio 2011 sulle "Agevolazioni tariffarie", le Parti convengono di dare attuazione al presente verbale con imprescindibile contestualità rispetto all'operatività delle misure previste per attuare la lettera contrattuale sulle suddette "Agevolazioni tariffarie".

Letto, confermato e sottoscritto.



Handwritten signatures on the left side of the document, including the name 'Mull'.



Handwritten signatures on the right side of the document, including the name 'Mull' and other illegible signatures.

Roma, 17 maggio 2011

Prot. n.

Spett.li

FILCTEM-FLAEI-UILCEM


LORO SEDI

Oggetto: Agevolazioni tariffarie – verbale 17 maggio 2011

In relazione alle richieste formulate dalle Organizzazioni Sindacali nel corso del negoziato sviluppato in merito all'oggetto, Vi confermiamo l'impegno aziendale in ordine ai seguenti punti:

1. ad accompagnare la concreta attuazione di quanto concordato circa le agevolazioni tariffarie con un'offerta di particolare interesse per i dipendenti sul mercato libero;
2. a mettere a punto un'offerta promozionale nei confronti dei dipendenti per l'acquisizione e l'istallazione di impianti ad energie rinnovabili (in particolare fotovoltaici) a cui i dipendenti aventi titolo potranno decidere di destinare (come alternativa) gli importi previsti nel verbale di sostegno alla previdenza complementare, secondo criteri, misure e modalità da definire nell'offerta stessa;
3. a definire i termini di una soluzione transattiva – da rendere concretamente operativa a decorrere dal 1°/12/2011 – per quanto concerne le controversie relative all'oggetto nei confronti dei lavoratori titolari di contratti di formazione e lavoro stabilizzati dopo il 1° luglio 1996;
4. a mantenere, in deroga al verbale in oggetto, nei confronti dei lavoratori assunti in Enel anteriormente al 1° luglio 1996 la normativa concernente le agevolazioni relative agli oneri di allacciamento, come da policy aziendale in atto.

Distinti saluti.



Roma, 17 maggio 2011

Prot. n.

Spett.li

FILCTEM-FLAEI-UILCEM

LORO SEDI

Oggetto: Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in Azienda

In relazione alle intese intercorse nell'ambito del negoziato con Voi effettuato in merito all'oggetto, e ad integrazione del verbale sottoscritto sull'argomento, Vi confermiamo l'impegno aziendale ad accendere/integrare, a favore dei lavoratori aventi titolo, una polizza assicurativa per la copertura del rischio connesso alla perdita delle misure economiche previste da tale verbale, in caso di premorienza.

Nel caso di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, la determinazione delle competenze di fine rapporto terrà conto anche di quanto previsto nel verbale in oggetto, per gli anni residui rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità.

Distinti saluti.

